

# Operazioni di gestione di fondi comuni d'investimento non esenti da IVA

I giudici europei confermano l'imponibilità, in quanto si tratta di un servizio unitario concepito per la gestione dei fondi

/ Stefania BARSALINI

Con la pronuncia del 2 luglio 2020 relativa alla causa [C-231/19](#), la Corte di Giustizia è intervenuta su un contenzioso avente a oggetto l'esenzione dall'IVA delle **operazioni di gestione** di fondi comuni d'investimento prevista all'[art. 135](#), par. 1, lett. g) della Direttiva 2006/112/Ce.

Oggetto della sentenza è il trattamento fiscale di servizi di gestione di fondi consistenti in **analisi di mercato**, monitoraggio delle prestazioni e dei rischi in funzione di decisioni di investimento, vigilanza sul rispetto della normativa vigente; servizi che sono resi, tramite una piattaforma informatica, come una prestazione unica a favore di una società di gestione di fondi comuni d'investimento e di altri fondi.

Si pone quindi il dubbio se, in caso di utilizzo dei servizi descritti a favore sia dei fondi comuni di investimento sia di altri fondi, trovi applicazione un **trattamento unico di esenzione** IVA o di imponibilità o ancora se si possa applicare un'aliquota differente (ad esempio in funzione del valore degli attivi gestiti).

In merito alla prestazione in esame, la Corte di Giustizia ha stabilito che l'[art. 135](#), par. 1, lett. g) della Direttiva IVA va interpretato nel senso di **escludere l'esenzione**, in quanto i servizi di gestione che riguardano prevalentemente, ma non esclusivamente, i fondi comuni d'investimento sono imponibili IVA, senza possibilità di frazionare detta prestazione per poter applicare il trattamento di esenzione alla sola quota riferibile alla gestione dei fondi comuni d'investimento.

Coerentemente con la decisione espressa nella sentenza del 19 luglio 2012 (*Deutsche Bank*) relativa alla causa [C-44/11](#), i giudici stabiliscono che l'attività di gestione collettiva comprende anche la **custodia/analisi**, oltre che la compravendita di titoli, essendo entrambe le componenti parti indispensabili di un'unica prestazione complessa.

È pertanto **impossibile** scindere la prestazione resa, sia quando vi sono una componente di servizio principale e un'altra accessoria (essendo il trattamento IVA della seconda, per attrazione, lo stesso della prima), sia quando vi sono due componenti entrambe "sullo stesso piano", strettamente connesse in modo da formare un'unica prestazione di servizi.

Nel caso in esame i servizi di analisi di mercato, di monitoraggio delle prestazioni, di **valutazione** dei **rischi** di controllo del rispetto della normativa costituiscono fasi successive e necessarie alle operazioni di investimento. Essendovi una **prestazione unitaria** e inscindi-

bile, l'aliquota da applicare è di conseguenza unica evitando in tal modo una scomposizione artificiale del trattamento IVA, senza poter calcolare un'aliquota mista.

La Corte inoltre precisa che il tenore letterale della norma non autorizza a scomporre il trattamento fiscale in funzione degli utilizzi, bensì occorre tenere presente esclusivamente la **natura** delle prestazioni, che devono costituire "un insieme distinto, valutato globalmente, destinato a soddisfare funzioni specifiche ed essenziali della gestione di fondi comuni di investimento" (*cf.* anche sentenza del 4 maggio 2006, causa [C-169/04](#), *Abbey National*).

La **scomposizione** del trattamento di esenzione/imponibilità in funzione della destinazione del servizio è consentita solo in ipotesi previste espressamente dalla normativa, come "le prestazioni di servizi effettuate dalle associazioni autonome di persone che esercitano un'attività esente o per la quale non hanno la qualità di soggetti passivi, al fine di rendere ai loro membri i servizi necessari all'esercizio di tale attività" ([art. 132](#), par. 1, lett. f) della Direttiva 112/2006).

Per i giudici europei il trattamento IVA non può essere determinato in funzione dell'utilizzo prevalente del servizio, a seconda della tipologia di fondi in relazione ai quali viene impiegato.

L'esenzione prevista per la gestione collettiva, secondo la Corte Ue, va interpretata in ogni caso **restrittivamente**. Dunque, non è possibile che ne possa beneficiare, anche in parte, un'attività che includa la gestione di fondi "non qualificati".

## I servizi devono essere valutati globalmente

La gestione collettiva deve riguardare solo fondi di investimento qualificati come tali secondo la legislazione del Paese di riferimento (ossia lo Stato del committente dei servizi), in quanto i servizi resi devono formare un insieme distinto, valutato **globalmente**, atto a soddisfare le funzioni **specifiche ed essenziali** della gestione collettiva del risparmio (*cf.* cause C-169/04, EU:C:2006:289, punto 70 e 71; [C-275/11](#), EU:C:2013:141, punto 21).

Per queste ragioni, non essendo possibile applicare la norma di esenzione, il trattamento del servizio reso al gestore di fondi comuni di investimento e di altri fondi, mediante piattaforma informatica, è considerato interamente imponibile.